

2024/112/CU04/C11

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE LA COSTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI, DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE E
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, TIPIZZATI SOTTO IL PROFILO
STORICO-CULTURALE O COMMERCIALE, AI FINI DELLA
VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DI DETTE
ATTIVITÀ, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27, COMMA 1,
LETTERA L-BIS), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118**

Intesa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118

Punto 4) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti ritenuti prioritari:

- All'articolo 1, comma 1, le parole “valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane” va modificato con “valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane”
- In relazione all'articolo 1 bis (definizioni) si segnala che la bottega artigiana e l'esercizio pubblico non sono propriamente “attività commerciali”. Si propone pertanto la seguente riformulazione:

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «attività commerciale storica»: l'attività che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;

Motivazione

Quanto alla lettera a) occorre delimitare in modo preciso la definizione di attività commerciale, specificando che si tratta di attività al dettaglio di beni, escludendo l'attività di vendita di servizi che esula dalla materia del commercio;

b) bottega artigiana: l'attività gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali.

Motivazione

l'attività artigiana non costituisce attività di tipo commerciale al dettaglio secondo la definizione data dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998 o dalle normative regionali.

- Cassare tutti i riferimenti ad “esercizi pubblici”, in subordine riformulare la definizione di esercizi pubblici storici come di seguito:
 - c) esercizio pubblico storico»: l'attività dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande

Motivazione

I pubblici esercizi, intesi come attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non sono contemplati nell'ambito della delega al governo conferita con la legge n. 118 del 2022.

Il riferimento del decreto legislativo alla costituzione di Albi di “esercizi pubblici” appare in evidente contraddizione con l'art. 27, comma 1, lettera l bis) della legge 118/2022, il quale prevede la possibilità di “adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie **di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi”, senza fare alcun riferimento alla fattispecie degli esercizi pubblici.

Nel caso in cui venisse cassato il riferimento agli esercizi pubblici andrebbe ovviamente eliminata la lettera c) delle definizioni.

- All'art 2, comma 1, cassare il riferimento al d.lgs 114/1998;
- All'art 2, comma 4, eliminare il riferimento al “*subentro nei locali*” pertanto riformulare il primo periodo del comma 4 come segue: “*in caso di subentro nella titolarità o gestione di attività commerciali*”.

Motivazione

Il subingresso riguarda la titolarità o gestione dell'attività di cui il subentro nei locali è una conseguenza.

In relazione all'art 3 si ribadisce quanto segue:

Art 3 (Attività storiche di eccellenza)

I requisiti per l'ottenimento del titolo di "attività storica di eccellenza" appaiono particolarmente stringenti anche perché tutti allo stesso modo necessari ai fini del riconoscimento.

Si segnala che la previsione di 70 anni "continuativi" ossia senza consentire alcuna cesura, potrebbe comportare moltissime difficoltà: sarebbe opportuno prevedere di poter accedere al riconoscimento anche in presenza di interruzioni o sospensioni dell'attività purché limitate nel tempo (es. ut supra non superiori ad un anno).

In via generale si evidenzia la necessità di specificare quale sia la procedura di riconoscimento delle attività storiche di eccellenza, anche mediante un rinvio agli articoli precedenti relativi alla costituzione degli albi delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici.

Al comma 1, si reputa necessario riformulare il primo periodo, al fine di includere anche le botteghe artigiane nella definizione.

Il requisito di cui alla lett. b), in particolare, è particolarmente esigente, considerato anche che il riconoscimento in parola è dedicato all'attività e non già ai suoi titolari. Pertanto, fatto salvo per tutti quanto stabilito dalla lettera a), una ipotesi più equilibrata potrebbe essere quella di rendere i requisiti dalla lettera b) in poi alternativi tra loro.

Non si concorda con quanto previsto al comma 2: lo schema di decreto prevede che l'istituzione dell'Albo sia facoltativa sia per i Comuni che per le Regioni, mentre alcune regioni prevedono la costituzione di Albi comunali, demandando ai Comuni l'istruttoria delle domande sulla base di criteri definiti dalla Regione. La Regione, avendo attribuito l'attività ai Comuni, non ritiene coerente che sia prevista in norma un'ulteriore e diversa procedura di istruttoria regionale per fornire il dato per l'Albo nazionale, che comunque richiederebbe personale e strumenti dedicati (piattaforma informatica per le domande) e, quindi, necessità di risorse aggiuntive. Si ritiene che in caso di mancata istituzione (totale o parziale) debba farsi carico il Ministero di tale esigenza, predisponendo una piattaforma ad hoc.

Roma, 12 settembre 2024